

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“PSICOSFERE”

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre norme speciali vigenti in materia, una Associazione non riconosciuta, operante nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, della formazione, dell'istruzione e della promozione della salute e del benessere psicologici che assume la denominazione “PsicoSfere”. L'Associazione ha sede legale in Bologna, Via Mario Musolesi 2, e la sua durata è illimitata.

La sede legale potrà essere trasferita nel territorio dello stesso comune con semplice delibera di assemblea; il cambio di sede deve essere comunicato agli enti ed istituzioni con i quali l'associazione ha rapporti.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell'Associazione.

Art. 2 (Scopi e Attività)

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri associati e a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti

gli associati. Essa opera con le seguenti finalità:

- Promuovere la salute e il benessere psicologico e sociale della popolazione (individuo singolo, coppie, famiglie) in tutti gli ambiti sociali, pubblici e privati anche attraverso la realizzazione di progetti, in collaborazione con gli enti locali e

	altre associazioni, che prevedono supporti psicologici individuali, di coppia e/o di	
	gruppo.	
	- Promuovere l'attività di prevenzione del disagio psicologico e sociale in tutti gli	
	ambiti sociali, pubblici e privati anche attraverso interventi di formazione e di	
	informazione relativi alle problematiche del ciclo di vita.	
	- Valorizzare la pluralità degli approcci metodologici che caratterizzano la	
	psicologia.	
	- Promuovere un approccio integrato e multidisciplinare della cura della persona.	
	- Svolgere attività di ricerca e divulgazione scientifica.	
	In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone	
	di svolgere le seguenti attività:	
	A. Realizzare e promuovere servizi psicologici di prevenzione, consulenza, sostegno,	
	riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di	
	gruppo, diretti a bambini,	
	adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati.	
	B. Attivare sportelli d'ascolto psicologico.	
	C. Elaborare progetti di prevenzione del disagio psicologico.	
	D. Progettare interventi in caso di difficoltà e disadattamento scolastico.	
	E. Svolgere attività di orientamento in ambito scolastico e lavorativo.	
	F. Organizzare laboratori su tematiche specifiche.	
	G. Promuovere interventi di psicoeducazione.	
	H. Organizzare convegni, corsi di aggiornamento, seminari e conferenze.	
	I. Redazione, pubblicazione e divulgazione di materiale scientifico e informativo.	
	J. Attività di educazione alla salute e di informazione sulle tematiche psicologiche	

nei vari contesti sociali.

K. Formazione per operatori in ambito scolastico e socio sanitario.

L. Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.

M. Collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all'indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia e con con gli organi europei ed extra europei preposti alla promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica in psicologia.

N. Organizzare scambi scientifici con altre associazioni e con altre discipline scientifiche.

O. Pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo.

P. Realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione.

Q. Utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini.

R. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

In qualsiasi caso, l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali compatibile con la normativa vigente in materia di associazionismo; potrà altresì operare in collaborazione con altri Enti, Istituzioni

e soggetti sia pubblici che privati.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 (Associati)

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide i principi di solidarietà. Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato sia le persone fisiche purché maggiorenni, sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro né economico che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 (Ammissione a socio)

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea

degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 5 (Diritti dei soci)

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 6 (Doveri dei soci)

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in

ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi. Gli associati prestano prevalentemente attività di volontariato come previsto dalla legge 383/2000 e successive modifiche.

Art. 7 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno.

Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione del socio dall'Associazione, per i seguenti motivi:

1) non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

2) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

3) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

5) e in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche

l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Il Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di febbraio, provvede alla revisione del libro dei Soci.

Il recesso, la morte o l'esclusione del socio non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

Art. 8 (Organi Associativi)

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Gli organi dell'Associazione sono tenuti ad assicurare un'informazione costante e tempestiva sullo svolgimento delle loro funzioni.

Nell'assunzione di decisioni da parte degli organi associativi, l'Associazione si ispirerà a principi diretti a garantire la massima partecipazione democratica di tutti

i soci privilegiando il metodo del consenso. Solo in casi estremi e verificata

l'impossibilità di raggiungere un accordo le decisioni verranno prese a maggioranza.

Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito.

Art. 9 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo

dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa

assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione

dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi

proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza

dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

a) elezione, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato

successivo, del Consiglio Direttivo ed eventuale azione di revoca di tale organo o dei

suoi singoli componenti;

b) elezione eventuale del Collegio Sindacale ed eventuale azione di revoca di tale

organo;

c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;

d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

e) approvazione di eventuali regolamenti;

f) esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;

g) deliberazione in merito all'esclusione degli associati;

h) deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del

medesimo Comune.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 (Convocazione dell'assemblea degli associati)

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spediti, anche per mezzo elettronico, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno

fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri fra gli associati eletti dall'assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è l'organo propulsore dell'Associazione, della quale predispone e sviluppa l'attività, provvedendo a quanto occorra per il suo funzionamento. Esso mette a punto programmi annuali di attività. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed almeno un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario della Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte dai soci e non soci.

	Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno due volte	
	l'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo	
	richiedono almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio stesso.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera, fax, e-mail,	
	telegramma, raccomandata, o con qualsiasi altro metodo in grado di raggiungere la	
	totalità dei membri, inviata almeno otto giorni prima della data di convocazione.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, indipendentemente dalle modalità	
	della convocazione, qualora siano presenti la totalità dei membri.	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice	
	Presidente e in assenza di entrambi da un membro scelto tra i presenti.	
	Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le	
	deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli	
	intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per	
	accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di	
	argomenti non iscritti all'ordine del giorno.	
	I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e	
	sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli	
	atti.	
	Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;	
	b) redigere il rendiconto economico-finanziario;	
	c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;	

e) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compreso la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;

h) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;

i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Art. 12 (Sostituzione membri del Consiglio - Decadenza organo)

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la

maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 13 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Nel caso non venga delegato nessun consigliere alla carica di Tesoriere, le funzioni di quest'ultimo vengono esercitate dal Presidente.

Il Presidente può conferire ai membri del Consiglio parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14 (Vice Presidente)

Il Vice-Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15 (Tesoriere)

Spettano al Tesoriere le seguenti funzioni e compiti:

curare l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

sovrintendere alla tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti di natura fiscale, legale e valutaria ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari e l'Amministrazione PP.TT.

Art. 16 (Segretario)

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario il quale dovrà :

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- la tenuta del libro soci,
- la verifica della esecuzione delle delibere,
- diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'Associazione;
- ed in genere assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli

associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico-finanziario verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 18 (Bilancio sociale)

Il Consiglio Direttivo può redigere inoltre con cadenza biennale il bilancio sociale dell'Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

Art. 19 (Risorse economiche)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e Istituzioni pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali; è pertanto vietata la distribuzione di eventuali avanzi di

gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l'Associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 20 (Pubblicità e trasparenza degli atti associativi)

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 21 (Comitati e Commissioni)

Il Consiglio Direttivo può istituire, deliberandone le funzioni ed i compiti, comitati e/o commissioni composte da soci e solo eccezionalmente persone non socie.

I Comitati e le Commissioni avranno come unico scopo quello di realizzare le finalità istituzionali ed i programmi approvati dall'Assemblea dei Soci.

Un regolamento interno redatto a cura del Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di lavoro e di deliberazione di ciascuna commissione e/o comitato.

Art. 22 (Partecipazione democratica dello staff e dei volontari)

L'Associazione favorisce la partecipazione di lavoratori, collaboratori, giovani in

servizio civile e volontari alla vita associativa, promuovendo il confronto e la

collaborazione con i soci, le strutture e le commissioni di lavoro, i servizi e gli

organi eletti dall'Assemblea.

L'assunzione di dipendenti e collaboratori o l'affidamento esterno di incarichi

professionali è comunque subordinata alla prevalenza dell'attività spontanea e

gratuita svolta dai propri associati volontari dei quali l'associazione si avvale in

modo determinante per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 23 (Dipendenti e Collaboratori)

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione può avvalersi di

personale dipendente.

I rapporti tra l'associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal

contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale.

Art. 24 (Professionisti)

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione può stipulare accordi con

professionisti.

Art. 25 (Sostenitori)

Su proposta del Consiglio Direttivo ratificato dall'Assemblea Ordinaria nella prima

riunione utile, divengono Sostenitori, senza assumere la qualifica di socio, le

persone fisiche o giuridiche che ne fanno richiesta e che hanno dato significativi

apporti morali o contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o

mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 26 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea

straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto

di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 (Regolamento interno)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 28 (Clausola Compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo

direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 29 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio al codice civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.